



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22**

OGGETTO:

DISPOSIZIONI E LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE E AGEVOLARE, IN UN CONTESTO SOCIALE DI DISAGIO ECONOMICO, L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DEI CONTRIBUENTI, RIDURRE IL CONTENZIOSO E L'ENTITÀ DELLE SANZIONI.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
1. GALLI Valeria - Sindaco	Sì	10. NARDULLI Elena - Consigliere	Sì
2. BOVIO Marco - Consigliere	Sì	11. NESO Livio - Consigliere	Sì
3. DEVECCHI Stefania - Consigliere	Sì	12. PACILEO Giuliano - Vice Sindaco	Sì
4. FIZZOTTI Marina - Consigliere	Sì	13. PENSOTTI Filippo - Consigliere	Sì
5. GAMBARO Simone - Consigliere	Sì	14. RUOCCO Patrizia - Consigliere	Sì
6. LUPO Laura - Consigliere	Sì	15. SIANO Alfonso - Assessore	Sì
7. MESSINA Daniele Nicolò - Consigliere	Sì	16. SODERO Lorenzo - Consigliere	Sì
8. MESSINA Pietro - Assessore	Sì	17. TOSCANI Pierangelo - Consigliere	Sì
9. MONFRINOLI Arch. Rosa Maria - Consigliere	Sì		
		Totale Presenti:	17
		Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Generale BRERA Dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risulta presente l'assessore esterno dott.ssa Crespi Maria Luisa.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GALLI Valeria assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la efficace gestione dei tributi comunali costituisce obiettivo primario per tutti gli enti locali, in considerazione della primaria incidenza che le entrate tributarie operano ai fine della corretta formazione dei bilanci di previsione;

considerato che negli ultimi anni, come testimoniano anche le più recenti relazioni della Corte dei Conti, a causa delle politiche di risanamento del bilancio dello Stato, i Comuni, per garantire gli equilibri di bilancio a fronte di pesanti riduzioni dei trasferimenti statali, si sono trovati nella necessità di accrescere la pressione tributaria locale, incidendo negativamente sui bilanci famigliari, già messi a dura prova dalla crisi economica in cui versa da anni l'intero paese, che ha prodotto perdita di posti di lavoro e alimentato le difficoltà a gestire in modo ordinato l'economia famigliare;

rilevato che il tessuto economico e sociale del Comune di Cameri presenta caratteristiche analoghe a quelle che contraddistinguono gran parte dei comuni italiani, costretti a far leva sui tributi locali per compensare i tagli dei trasferimenti statali, incidendo negativamente sui bilanci famigliari già messi a dura prova dalle difficoltà create dalla crisi economica in cui versa la nostra nazione;

ravvisata pertanto la necessità di prevedere da un lato, la riorganizzazione della gestione dei tributi locali per garantire nel modo migliore l'acquisizione al bilancio del Comune le entrate previste per i tributi locali ma, dall'altro lato, di favorire il rapporto con i contribuenti accrescendo il dialogo collaborativo, riducendo di conseguenza gli spazi previsti dalla normativa per le procedure sanzionatorie, da considerare come residuali;

visto il regolamento generale delle entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 22.06.2012;

visto il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 in data 22.06.2012;

visto il regolamento comunale sugli strumenti deflattivi del contenzioso approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 in data 22.06.2012;

vista la legge 27.07.2000 n. 212;

viste la sentenza della Corte di Cassazione n. 19667 del 18.09.2014 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 7.07.2015;

ritenuto pertanto di approvare alcune disposizioni di contenuto regolamentare che costituiscono nel contempo linee di indirizzo per l'organizzazione comunale relativamente alla gestione dei tributi locali, che possono riassumersi come di seguito:

- Effettuare il monitoraggio dei flussi in entrata dei tributi comunali in tempi ristretti;
- Favorire l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso;
- Favorire l'utilizzo dell'istituto dell'accertamento con adesione;
- Prevedere il contraddittorio preventivo con il contribuente prima della emissione degli atti di accertamento;
- Eliminare la maggiorazione attualmente prevista degli interessi legali e prevedere la parziale disapplicazione degli interessi in caso di accertamento con adesione;
- Disciplinare il pagamento dilazionato dei tributi;

dato atto che le disposizioni di cui trattasi costituiscono integrazione ai regolamenti vigenti in materia di entrate, di applicazione delle sanzioni e di gestione del contenzioso, che rimangono confermate nel loro impianto complessivo, fatte salve le modifiche espresse

apportate con il presente atto nonché le modifiche introdotte di diritto nelle parti in cui i regolamenti comunali riprendendo pedissequamente disposizioni di legge nel frattempo sostituite da nuove norme;

ritenuto che le disposizioni sopra richiamate costituiscono attuazione diretta dei macroobiettivi contenuti nel piano della performance del Comune di Cameri, ove è fatto riferimento all'azione del comune, che deve essere attenta all'aspettativa dei cittadini utenti e fruitori dei servizi forniti dalla organizzazione dell'ente;

dato atto che le disposizioni e linee di indirizzo previste con il presente atto mirano a recepire i più recenti orientamenti giurisprudenziali secondo i quali, pena la nullità dell'atto finale del procedimento, è necessario attivare il contraddittorio con il contribuente nell'ambito del procedimento stesso;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

preso atto della relazione del Sindaco;

dichiarata aperta la discussione sono intervenuti i Consiglieri Monfrinoli Rosa Maria e Messina Daniele Nicolò i cui interventi, riprodotti integralmente su supporto magnetico, sono trascritti nel verbale della presente seduta consiliare conservato agli atti e a disposizione degli aventi diritto;

il Consigliere Monfrinoli Rosa Maria, in qualità di capogruppo di minoranza consiliare "Vivi Cameri", dichiara il voto di astensione sulla proposta di deliberazione;

il Consigliere Messina Daniele Nicolò, in qualità di capogruppo di minoranza consiliare "Rinnova Cameri – Scegli il futuro", dichiara il voto favorevole sulla proposta di deliberazione;

ultimata la discussione;

disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari nessuno

Astenuti n. 3 (Monfrinoli, Gambaro e Devecchi)

Su n. 17 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare le seguenti disposizioni e linee di indirizzo per favorire e agevolare, in un contesto sociale di disagio economico, l'assolvimento degli obblighi tributari dei contribuenti, ridurre il contenzioso e l'entità delle sanzioni che, composte di n. 5 articoli, si riportano di seguito:

Art. 1 Premessa

Con le presenti disposizioni il Comune di Cameri intende promuovere nuove e più dirette forme di comunicazione tra l'amministrazione comunale ed i contribuenti, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

La particolare e difficile situazione in cui versa l'economia nazionale, alla quale si accomuna la realtà del Comune di Cameri, induce a fornire risposte concrete nei confronti della cittadinanza attraverso la introduzione di percorsi agevolativi che da un lato garantiscano il pagamento dei tributi dovuti e dall'altro, incidano sul versante

sanzionatorio, in modo più lieve rispetto a quanto previsto attualmente dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Le seguenti disposizioni, di contenuto regolamentare, si propongono pertanto di intervenire sull'impianto regolamentare vigente che disciplina le entrate, le sanzioni amministrative ed il contenzioso, mantenendone la loro integrità complessiva e introducendo nuove e mirate prescrizioni che intendono dare risposte effettive alle esigenze sopra segnalate, sostituendo disposizioni comunali attualmente vigenti e che risultano conseguentemente in contrasto con quelle contenute nel presente documento.

Devono nel contempo essere considerate non più applicabili quelle disposizioni regolamentari che, riprendendo pedissequamente i contenuti di leggi allora vigenti, risultano di fatto superate ed in contrasto con le disposizioni legislative attuali.

Il principio di fondo al quale l'amministrazione comunale intende ispirare la propria azione è individuabile nella volontà di privilegiare il rapporto con il contribuente utilizzando percorsi di collaborazione, a discapito delle procedure sanzionatorie che, pur rimanendo applicabili nella loro totalità, vengono individuate come soluzioni residuali ed estreme per l'acquisizione delle entrate dovute dai contribuenti.

Le disposizioni che si introducono con il presente documento mirano conseguentemente e particolarmente a individuare nuovi percorsi gestionali in materia di tributi locali, dettando nuove disposizioni in tema di garanzia del contraddittorio, ravvedimento operoso, applicazione degli interessi moratori, accertamento con adesione, dilazione di pagamento, con l'intento di pervenire ad un maggiore utilizzo degli istituti che tendono a favorire la riduzione del contenzioso a vantaggio di una crescita del rapporto collaborativo. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento generale delle entrate comunali in materia di ulteriori agevolazioni fiscali e tariffarie adottate con provvedimento della Giunta comunale.

Le disposizioni previste dagli articoli seguenti, salvo diversa disposizione di legge, troveranno applicazione anche per eventuali tributi di nuova istituzione che andranno a sostituire i tributi locali vigenti alla data di approvazione del presente documento.

Art. 2 Ravvedimento operoso

In tema di ravvedimento operoso, si demanda alla esclusiva competenza del legislatore la determinazione e quantificazione delle sanzioni dovute per ritardato pagamento, in base all'effettivo periodo di ritardo con il quale è stato effettuato il pagamento dei tributi dovuti.

Il Comune ispirerà pertanto la propria azione a monitorare i pagamenti dei tributi dovuti alle effettive scadenze ed a fornire le opportune informazioni ai contribuenti che risultano inadempienti, anche con appositi avvisi da pubblicare sul sito web e con altre forme di comunicazione, affinché possano provvedere a regolarizzare le loro posizioni contributive usufruendo delle condizioni più vantaggiose garantite dall'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 3 Accertamento con adesione

Gli atti di accertamento da parte del Comune saranno emessi a seguito del decorso infruttuoso dei termini previsti dalla legge per esercitare il ravvedimento operoso e decorsi 60 giorni dall'invio di apposito invito al contraddittorio, così come previsto dall'art. 12 del regolamento generale delle entrate comunali (avviso bonario), che costituisce attuazione del principio del contraddittorio, da considerare quale atto necessario antecedente alla emanazione del provvedimento finale di accertamento.

Il contribuente, a seguito di notifica di atto di accertamento, anteriormente alla scadenza del periodo previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione.

Per le modalità di svolgimento della procedura dell'accertamento con adesione e l'applicazione delle sanzioni è fatto particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs 19.06.1997 n. 218 e, in caso di disposizioni più favorevoli, a quanto previsto dal regolamento comunale per la deflazione del contenzioso;

Le somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione potranno essere versate anche ratealmente, fino ad un massimo di otto rate trimestrali, elevabili a dodici in caso di importo superiore ad euro 51.645,69.

Per importi dovuti pari o inferiori ad euro 3.000,00 la rateizzazione potrà essere accordata fino a quattro rate trimestrali.

Le rate trimestrali possono essere sostituite con rate mensili, fermo il periodo temporale massimo previsto.

In caso di pagamento in forma rateale, non è prevista, entro il limite di dodici mesi, la maggiorazione di interessi.

Art. 4 Interessi legali

La misura annua degli interessi da applicare, ove dovuti, per il mancato o ritardato pagamento dei tributi locali è determinata nella misura corrispondente al tasso legale, senza applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 1 comma 165 della legge 27.12.2006 n. 296. La stessa misura spetta al contribuente per le somme ad esso dovute.

Art. 5 Dilazioni di pagamento.

Al fine di favorire il pagamento dei tributi locali in una situazione di complessiva difficoltà in cui versa l'economia nazionale, che ha prodotto una forte crescita del livello impositivo a carico delle famiglie, su richiesta del contribuente, nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal responsabile del servizio la dilazione dei pagamenti delle somme dovute per tributi locali, rispetto alle scadenze di legge o previste dal comune, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente.

La richiesta di rateazione può essere richiesta anche antecedentemente alla emanazione da parte del comune di atti di accertamento.

La rateazione non è ammessa nel caso in cui il contribuente risulti moroso relativamente a precedenti dilazioni e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia pari o inferiore ad euro 100,00.

La durata del piano rateale non può essere superiore a quella prevista per la procedura di accertamento con adesione.

In caso di mancato pagamento di una sola rata alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme dovute si rendono immediatamente riscuotibili con le procedure ordinarie.

Quanto previsto dal presente articolo sostituisce l'art. 20, commi da 1 a 4 del regolamento generale delle entrate



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

Oggetto: DISPOSIZIONI E LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE E AGEVOLARE, IN UN CONTESTO SOCIALE DI DISAGIO ECONOMICO, L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DEI CONTRIBUENTI, RIDURRE IL CONTENZIOSO E L'ENTITÀ DELLE SANZIONI.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri firmati digitalmente di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Area Ragioneria	Favorevole	21/09/2015	VECCHIO Dott.ssa Tiziana
Area Ragioneria	Favorevole	21/09/2015	VECCHIO Dott.ssa Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente

GALLI Valeria

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente

BRERA Dott. Gianfranco